



COMUNE DI GENOVA

125 2 0 - DIREZIONE MOBILITA' - SETTORE REGOLAZIONE
Schema Provvedimento N. 2015-POS-465 del 30/12/2015

ORDINANZA

LIMITAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE NELL'AMBITO DEL TERRITORIO COMUNALE PER ALCUNE TIPOLOGIE DI VEICOLI AL FINE DI PREVENIRE E RIDURRE L'INQUINAMENTO ATMOSFERICO, A TUTELA DELLA SALUTE PUBBLICA.

IL SINDACO

Su proposta dell'Assessore all'Ambiente, Italo Porcile di concerto con l'Assessore alla Mobilità e Traffico, Anna Maria Dagnino;

VISTI

- la Legge Regionale 21 giugno 1999 n. 18 "Adeguamento delle discipline e conferimento delle funzioni agli Enti locali in materia di ambiente, difesa del suolo ed energia" ed in particolare l'articolo 61, comma 1, lettera a), che ha mantenuto alla Regione la competenza all'adozione del Piano di risanamento e tutela della qualità dell'aria;
- la Deliberazione del Consiglio Regionale della Liguria 21 febbraio 2006 n. 4 con la quale è stato approvato il "Piano regionale di risanamento e tutela della qualità dell'aria e per la riduzione dei gas serra" dal quale emerge che il Comune di Genova è stato classificato come "*ZONA I – Agglomerato*";
- la deliberazione della Giunta Regionale della Liguria 24 gennaio 2014 n. 44 recante la revisione della zonizzazione ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 155/2010;
- il Decreto Legislativo n. 155 del 13 agosto 2010 che ha recepito la direttiva 2008/50/CE ed istituito un quadro normativo unitario in materia di valutazione e di gestione della qualità dell'aria ambiente stabilendo, tra l'altro, i valori limite e/o i valori obiettivo per le concentrazioni dei principali inquinanti atmosferici (biossido di zolfo, biossido di azoto, benzene, monossido di carbonio, piombo, PM10, arsenico, cadmio, nichel e benzo(a)pirene).

PRESO ATTO CHE:

- ai sensi della sopracitato piano regionale i comuni, sulla base dei dati misurati dalla rete di monitoraggio o stimati, devono adottare interventi per il risanamento della qualità dell'aria al fine di conseguire nel tempo sul proprio territorio il rispetto dei limiti stabiliti dalla normativa vigente;

- il Piano anzidetto individua il Sindaco quale Autorità competente alla gestione delle situazioni di rischio di superamento dei valori limite e delle soglie d'allarme degli inquinanti in argomento;
- l'inventario regionale evidenzia, in maniera inequivocabile, che il traffico cittadino è una delle sorgenti emissive che concorrono al superamento dei limiti degli inquinanti;

DATO ATTO CHE:

- a seguito del superamento del limite previsto per l'inquinante PM10, è stata adottata l'Ordinanza n. 440 del 28.12.2006, tuttora vigente, con la quale, al fine di prevenire e ridurre l'inquinamento atmosferico a tutela della salute pubblica, è stata limitata la circolazione nell'ambito del territorio comunale per alcune tipologie di autoveicoli, prevedendo nel contempo l'adozione di eventuali ulteriori provvedimenti restrittivi in caso di persistenza del superamento dei limiti previsti dalla normativa per il PM10;
- dal 2006 ad oggi le rilevazioni del PM10 non hanno registrato il superamento del limite per più delle 35 giornate previste, come soglia d'allarme, dalla vigente normativa in materia di risanamento della qualità dell'aria, mentre è rimasto critico il livello inquinante del biossido di azoto;
- con deliberazioni della Giunta Comunale n. 676/2007, 506/2010, 424/2011, 337/2013 sono state rispettivamente varate la fase I-II-III-IV del Piano di Azione Comunale per la riduzione dell'inquinamento atmosferico, con particolare riguardo ad interventi a favore del trasporto pubblico e per la conversione e l'efficientamento energetico degli impianti termici;

Preso atto che nell'anno 2015 la situazione della qualità dell'aria nel Comune di Genova è progressivamente peggiorata, col concreto rischio di superare la soglia delle 35 giornate per il PM 10 e permanendo, inoltre, critico il livello del biossido di azoto;

Vista la relazione sulla qualità dell'aria nel Comune di Genova per il periodo 01 gennaio 2015 - 30 settembre 2015, elaborata dalla Città Metropolitana relativa ai parametri per cui esiste un rischio di superamento dei limiti di legge pervenuta il 05.11.2015, relazione da cui emerge che presso le postazioni di rilevamento di qualità dell'aria ubicate sul territorio comunale genovese, esiste il rischio di superamento dei limiti previsti dalla normativa vigente per i parametri di seguito riportati:

- NO₂: nel periodo di osservazione 01 gennaio 2015 ÷ 30 settembre 2015 per quanto riguarda il limite fissato in 40 µg/m³ dalla normativa vigente, per la concentrazione media annua stabilita per l'anno civile, esiste il rischio di superamento in tutte le postazioni del comune di Genova, ad eccezione di Quarto SE.DI;
- PM10: nel periodo di osservazione 01 gennaio 2015 ÷ 30 settembre 2015 per quanto riguarda il limite fissato in 50 µg/m³ dalla normativa vigente per la concentrazione media giornaliera (da non superare per più di 35 volte nel corso di un anno civile) esiste il rischio di superamento nell'Agglomerato di Genova;
- PM2,5: nel periodo di osservazione 01 gennaio 2015 ÷ 30 settembre 2015 per quanto riguarda il limite fissato in 25 µg/m³ dalla normativa vigente, per la concentrazione media annua stabilita per l'anno civile, esiste il rischio di superamento nella postazione di Genova – Corso Europa.

Preso atto che il territorio comunale è caratterizzato dalla presenza dall'aeroporto, della centrale Enel, del porto, tutti ubicati in area demaniale, nonché dall'attraversamento di importanti arterie autostradali, oltre che dall'avvio dei cantieri delle grandi opere;

Dato atto che dette significative componenti emissive, individuate dall'inventario regionale e da quello della Città Metropolitana quali significative fonti di inquinamento, esulano dalle competenze della Civica Amministrazione;

Preso infine atto che in data 1° dicembre 2015 è stato rilevato il 35° supero dei limiti di PM10 nella postazione di Corso Europa;

Ritenuto pertanto improcrastinabile intervenire sulla fonte emissiva del traffico veicolare cittadino, fonte inquinante la cui regolamentazione è di competenza comunale;

Preso, altresì, atto che l'art. 2 del Regolamento di Polizia Urbana, adottato con D.C.C. 32/2011 e modificato con D.C.C. n. 65/2013, definisce le misure a tutela della pubblica incolumità come l'insieme delle precauzioni adottate per preservare l'integrità fisica della collettività cittadina da situazioni anche di possibile pericolo, danno, malattia, calamità;

Ritenuto pertanto indispensabile, al fine della tutela della salute pubblica, procedere all'implementazione delle misure di contenimento per le emissioni in atmosfera dovute al traffico veicolare, estendendo il divieto di circolazione prescritto dalla precedente ordinanza n. 440 del 28/12/2006 come di seguito meglio precisato:

VISTI

- l' Ordinanza Sindacale n. 440 del 28/12/2006;
- il Regolamento di Polizia Urbana, adottato con D.C.C. 32/2011 e modificato con D.C.C. n. 65/2013;
- il D. Lgs. 285 del 30/4/1992 e s.m.i., in particolare per gli artt. 5 – 6 – 7;
- il T.U. sull'ordinamento degli Enti Locali adottato con D. Lgs. n. 267/ 18.8.2000;
- l'art. 44 dello Statuto del Comune di Genova;

ORDINA

- 1) a partire dal **1° febbraio 2016**:

- il divieto di circolazione **nella zona individuata dalla planimetria e dalla descrizione allegate alla presente quale parte integrante e sostanziale, con esclusione della strada sopraelevata “Aldo Moro”**, nella fascia oraria dalle 07.00 alle 19.00 di tutti i giorni feriali dal lunedì al venerdì per le seguenti tipologie di veicoli:

tutti i veicoli adibiti al **trasporto persone** aventi al massimo 8 posti a sedere oltre il conducente (categoria M1), immatricolati prima del 01/01/1997 (con omologazione precedente ad EURO 2);

tutti i veicoli commerciali non omologati ai sensi delle Direttive 91/441/CE e/o 93/59/CE e 91/542/CEE (con omologazione precedente ad EURO 1);

È altresì vietata, negli stessi orari, la circolazione dei ciclomotori e motocicli con motore termico a due tempi non omologati ai sensi della Direttiva 97/24/CE e immatricolati prima del 17/06/1999 (con omologazione precedente ad EURO 1).

2) a partire dal **1° giugno 2016**:

- di estendere il divieto di circolazione su **tutto il territorio comunale** nella fascia oraria dalle 07.00 alle 19.00 di tutti i giorni feriali dal lunedì al venerdì per le seguenti tipologie di veicoli:

tutti i veicoli adibiti al **trasporto persone** aventi al massimo 8 posti a sedere oltre il conducente (categoria M1) immatricolati prima del 01/01/1997 (con omologazione precedente ad EURO 2);

3) a partire dal **1° ottobre 2016**:

- di estendere il divieto di circolazione **nella zona individuata dalla planimetria e dalla descrizione allegata alla presente quale parte integrante e sostanziale, con esclusione della strada sopraelevata “Aldo Moro”**, nella fascia oraria dalle 07.00 alle 19.00 di tutti i giorni feriali dal lunedì al venerdì per le seguenti tipologie di veicoli:

tutti i veicoli adibiti al **trasporto persone** aventi al massimo 8 posti a sedere oltre il conducente (categoria M1) immatricolati prima del 01/01/2001 (con omologazione precedente ad EURO 3)

Sono esclusi dai divieti di cui sopra:

- veicoli a trazione elettrica o ad emissioni nulle;
- autoveicoli alimentati a metano, GPL;
- veicoli destinati al servizio di trasporto pubblico;
- veicoli delle Forze Armate, degli Organi di Polizia, dei Vigili del Fuoco, dei Servizi di Soccorso, della Protezione Civile;
- veicoli provenienti o diretti da o in autostrada (casello di Genova-Ovest e Genova-Aeroporto) e diretti o provenienti in o da ambito portuale, limitatamente al percorso strettamente necessario;
- veicoli con targa estera.

AVVERTE

che in caso di inottemperanza saranno applicate le sanzioni previste dall'art. 6 comma 14 e dall'art. 7 comma 13 bis, del D.Lgs. 285 del 30/4/1992 e successive modificazioni, da parte della Polizia Municipale e degli altri organi di controllo competenti.

MANDA

1. alla Prefettura di Genova, alla Questura di Genova, al Comando Provinciale dei Carabinieri e della Guardia di Finanza;
2. alla Direzione Mobilità per la segnalazione del divieto di cui alla presente Ordinanza;
3. alla Direzione Polizia Municipale ed agli altri competenti Organi di Polizia Amministrativa per la verifica dell'ottemperanza di quanto disposto nella presente ordinanza e l'applicazione delle sanzioni conseguenti;
4. al Gabinetto del Sindaco e alla Direzione Comunicazione per la necessaria divulgazione del provvedimento e per la realizzazione di una specifica attività di informazione diretta ai cittadini;
5. alla Regione Liguria per gli adempimenti connessi con il "Piano regionale di risanamento e tutela della qualità dell'aria e per la riduzione dei gas serra";
6. alla Città Metropolitana di Genova, affinché provveda a monitorare l'andamento della qualità dell'aria relazionando periodicamente il Sindaco e alla Direzione Ambiente e Igiene del Comune di Genova;
7. ad ASL3 Genovese ed ARPAL, per quanto di rispettiva competenza.

Il Sindaco
Marco Doria